



COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 233 del 27/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CRITERI PER LA CONCESSIONE IN VIA TEMPORANEA E CONTINUATIVA DI LOCALI PRESSO LE SEDI DECENTRATE DELLE EX CIRCOSCRIZIONI E DI LOCALI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI VIGENTI CRITERI

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 09:12 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO		A
TOSETTO MATTEO	VICESINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
LUNARDI MARCO	ASSESSORE		A
MAINO SILVIA	ASSESSORE		A
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE		A

Presenti: 6 - Assenti: 4

Il Vicesegretario Generale, Carrucci Gianluigi, assiste alla seduta.

Presiede il Vice Sindaco Matteo Tosetto.

La Giunta Comunale

udita la relazione del Vicesindaco Matteo Tosetto:

“Ogni anno diverse associazioni del territorio chiedono l'utilizzo temporaneo o continuativo di locali ubicati presso le sedi decentrate delle ex circoscrizioni e, spesso, chiedono anche la riduzione o l'esenzione del canone previsto.

In questi casi, tali domande vengono accolte considerato che le associazioni richiedenti (per la maggior parte di tipo sociale) sono radicate nel territorio e svolgono attività di interesse collettivo, con una funzione importante di supporto ai servizi offerte dalle istituzioni e/o da organismi pubblici e privati.

Alcune di esse sono associazioni di auto mutuo aiuto (A.M.A.) che, secondo la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attuano *“tutte quelle misure non professionali per promuovere, mantenere e recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità”*. tali associazioni nascono solo per tali fini e si autofinanziano per sopravvivere.

Altre associazioni/gruppi locali, che chiedono riduzioni/esenzioni dei canoni concessori, svolgono attività di interesse collettivo in ambito di protezione civile, culturale, sportivo, in linea con gli scopi statutari per i quali sono state istituite, rendendosi disponibili a svolgere piccoli, ma importanti servizi per la collettività, a fronte dell'abbattimento del canone di utilizzo.

Con delibera della Giunta comunale n. 139 del 15/7/2014 sono stati approvati i *“Criteri per la concessione in via temporanea e continuativa di locali presso le sedi decentrate delle ex circoscrizioni e di locali di loro competenza”*.

Alla luce dell'evoluzione che negli ultimi cinque anni ha subito l'attività delle associazioni e dell'aumento dei bisogni che il territorio manifesta, a causa anche del perdurare della crisi che ha colpito molte famiglie vicentine, risulta necessario approvare alcune modifiche dei criteri sopra richiamati, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- possibilità di applicare l'esenzione fino al 100% dell'importo annuale del canone di concessione per uso continuativo per le tipologie di associazioni sopra descritte, considerato che attualmente la percentuale massima di riduzione prevista dai criteri è pari all'80% (art. 3, comma 5);
- richiesta, con unica istanza, di uso temporaneo dei locali fino a un massimo di 11 utilizzi (art. 2, comma 1);
- richiesta, con unica istanza, di uso continuativo dei locali superiore a 11 utilizzi (art. 3, comma 1);
- termine di presentazione della richiesta di utilizzo in via temporanea e continuativa: da 10 giorni come attualmente previsto a 20 giorni, per garantire un'adeguata e approfondita istruttoria dell'istanza (art. 2, comma 6 e art. 3, comma 8);
- concessione delle sale ai capigruppo consiliari con semplice nulla osta del personale dell'ufficio competente, considerato che l'art. 4 dei Criteri sopra citati disciplina n. 15 possibili utilizzi per ciascun capogruppo consiliare nell'arco dell'anno e per ogni sede decentrata, esente da canone e bollo in quanto gli spazi vengono concessi per fini istituzionali (art. 4, comma 4);
- validità biennale degli importi dei canoni concessori in via temporanea e continuativa, stabiliti dalla Giunta, con riferimento all'anno solare (art. 5, comma 1).”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di modificare e integrare, per le ragioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i *“Criteri per la concessione in via temporanea e continuativa di locali presso le sedi decentrate delle ex circoscrizioni e di locali di loro competenza”* come segue:

art. 2, comma 1):

“1. Per concessione temporanea si intende l’autorizzazione all’uso occasionale a favore dei soggetti di cui all’art. 1), punto 2, di uno spazio per iniziative, incontri, eventi da svolgersi in una singola data o più date singole, per un massimo di 11 utilizzi, richiesti con unica istanza.”;

art. 2, comma 6):

“6. Le domande di concessione in via temporanea devono essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell’attività prevista o dal capo gruppo in Consiglio comunale, utilizzando il modulo predisposto e presentate agli uffici della sede interessata, almeno venti giorni prima della data richiesta....”;

art. 3, comma 1):

“1. Per concessione in via continuativa si intende l’autorizzazione all’uso di uno spazio prestabilito per un numero superiore a 11 utilizzi, richiesti con unica istanza, da parte dei soggetti previsti all’art. 1), punto 1..”

art. 3, commi 5) e 6):

“5. Il canone stabilito può essere soggetto a riduzioni fino ad un massimo del 100% dell’importo annuale previsto per:

- a) lavori di manutenzione allo spazio concesso in utilizzo o ad altri spazi della zona di interesse pubblico, quantificati con specifici preventivi di spesa per materiali o relativi alle ore di lavoro ritenute necessarie, anche se svolte da volontari;
- b) gruppi di auto mutuo aiuto;
- c) attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, educativo, sportivo, di protezione civile e di intrattenimento, che rientrano negli scopi del soggetto richiedente e che risultano di interesse dell’Amministrazione comunale, volti a favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nei quartieri anche con piccoli servizi d’interesse collettivo dichiarati contestualmente alla richiesta di utilizzo dei locali e di riduzione/esenzione del canone.

Le proposte di attività delle associazioni dovranno essere dettagliatamente descritte e quantificate, entro la fine dell’anno precedente a quello in cui sono previsti i lavori o le attività, per consentire all’Amministrazione di valutare la congruità e il proprio interesse per le proposte, nonché per

definire l'eventuale ammontare dell'importo da riconoscere ai fini dell'abbattimento del canone annuo.

6. Le concessioni degli spazi hanno durata massima biennale, eventualmente prorogabili di un ulteriore anno, se in regola con il versamento del canone, salvo revoca motivata da parte dell'Amministrazione o disdetta da parte del concessionario, con comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza.”

art. 3, comma 8):

“8. Le domande di concessione in via continuativa devono essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell'attività prevista, utilizzando il modulo predisposto e presentate agli uffici della sede interessata, almeno venti giorni prima della data richiesta.”;

art. 4, comma 1, punti 4) e 5):

“4) La domanda di utilizzo temporanea deve essere sottoscritta dal capo gruppo in Consiglio comunale, utilizzando il modulo predisposto, con esenzione dall'imposta di bollo e presentata, anche via e-mail, agli uffici della sede interessata, almeno cinque giorni prima della data prevista. L'ufficio Partecipazione provvede al rilascio del nulla osta tramite proprio personale.

5) Gli utilizzi a titolo non oneroso possono essere al massimo quindici nell'arco dell'anno, per ogni sede decentrata, ad esclusione della 1, in cui non vi sono spazi di competenza per tale uso. Le richieste eccedenti sono autorizzate previo versamento del canone previsto per la tipologia di spazio scelto.”

art. 5, comma 1):

“1. La Giunta comunale stabilisce gli importi dei canoni per le concessioni in via temporanea e continuativa, con validità biennale e con riferimento all'anno solare, da applicare ai soggetti richiedenti di cui all'art. 1, secondo le tipologie di spazi e di utilizzo richiesti”;

2) di dare atto che i Criteri di cui al punto 1), allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante (allegato A), risultano modificati e integrati come sopra esplicitato;

3) di confermare per l'anno 2020 i canoni in vigore per l'anno 2019, come da prospetto allegato B;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere al rilascio delle concessioni disciplinate dai “Criteri” così come modificati e integrati dalle disposizioni approvate con la presente delibera, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - CRITERI PER LA CONCESSIONE IN VIA TEMPORANEA E CONTINUATIVA DI LOCALI PRESSO LE SEDI DECENTRATE DELLE EX CIRCOSCRIZIONI E DI LOCALI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI VIGENTI CRITERI

Il Vice Sindaco

Matteo Tosetto

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vicesegretario Generale

Carrucci Gianluigi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA
Assessorato alla Partecipazione

Allegato A

CRITERI PER LA CONCESSIONE IN VIATEMPORANEA E CONTINUATIVA DI LOCALI PRESSO LE SEDI DECENTRATE DELLE EX CIRCOSCRIZIONI E DI LOCALI DI LORO COMPETENZA

Premessa

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dal D. Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, ambientale, ricreativa, solidaristica, aggregativa, di tutela di interessi diffusi e di espressione concreta del principio di sussidiarietà.

A tale scopo, i presenti criteri disciplinano le condizioni e le modalità per la concessione in uso temporaneo o continuativo di spazi e locali di proprietà comunale presenti presso le sedi decentrate delle ex circoscrizioni cittadine e presso strutture di loro competenza.

L'adozione dei criteri di concessione di spazi in via temporanea o continuativa risponde alla principale esigenza di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra cittadini, attraverso attività e servizi anche nei quartieri periferici, ricondurre ad un sistema unico di riferimento le modalità di utilizzo degli spazi e valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico, sia attraverso un utilizzo che generi utilità sociale e servizi, sia attraverso una contribuzione che preveda, in misura opportunamente differenziata, la partecipazione dei diversi soggetti interessati ai costi di gestione e funzionamento tradizionalmente a carico dell'Ente.

Gli spazi disponibili sia per concessioni in via temporanea che continuativa, dettagliati nell'allegato 1) si riferiscono a:

- ex circoscrizione 2: - Centro civico – Via De Nicola, 8
- Centro civico – Strada Pergoletta, 15
- Centro civico “A. Fogazzaro” – Viale Riviera Berica, 631
- ex circoscrizione 3: - Centro civico “Villa Tacchi” – Viale della Pace, 89
- Centro civico – Via Calvi, 60
- Centro civico – Via Maurizio
- ex circoscrizione 4: - Centro civico – Via Turra, 70
- ex circoscrizione 5: - Centro civico – Via Lago di Pusiano
- Centro civico – Via lago di Fogliano, 5
- ex circoscrizione 6: - Centro civico “Villa Lattes” – Via Thaon di Revel, 44
- Centro sociale “Tecchio” – Viale San Lazzaro, 112
- Centro sociale – Strada Maddalene, 169
- Centro sociale Villaggio del Sole – Via Colombo, 7/9
- ex circoscrizione 7: - Centro civico – Via Vaccari, 107

Le attività programmate dal Comune, che richiedano la disponibilità dei locali e degli spazi, hanno priorità su ogni altra attività per la quale soggetti terzi abbiano chiesto analoga disponibilità.

Art. 1 – Destinatari delle concessioni

1. Possono richiedere l'uso di locali in via continuativa:
 - 1) associazioni senza scopo di lucro e le onlus attive in ambito sociale, culturale, ambientale, educativo, ricreativo, solidaristico, aggregativo o che trattano tematiche di interesse del territorio;
 - 2) associazioni di promozione sociale (APS) senza scopo di lucro che svolgono attività di natura non commerciale;
 - 3) istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di proprie attività istituzionali.
2. Possono chiedere l'uso di locali in via temporanea:
 - 1) associazioni senza scopo di lucro e le onlus attive in ambito sociale, culturale, ambientale, educativo, ricreativo, solidaristico, di intrattenimento o che trattano tematiche di interesse del territorio;
 - 2) associazioni di promozione sociale (APS) senza scopo di lucro che svolgono attività di natura non commerciale;
 - 3) enti ed istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di proprie attività istituzionali;
 - 4) soggetti privati per iniziative senza scopo di lucro;
 - 5) soggetti privati per iniziative non gratuite per i partecipanti o che hanno fini promozionali;
 - 6) gruppi consiliari comunali.

Art. 2 - Concessioni temporanee

1. Per concessione temporanea si intende l'autorizzazione all'uso occasionale, a favore dei soggetti di cui all'art. 1), punto 2, di uno spazio per iniziative, incontri, eventi da svolgersi in una singola data o più date singole, per un massimo di 11 utilizzi, richiesti con unica istanza.
2. Non sono previste concessioni per iniziative a carattere religioso.
3. Non è consentita la concessione per attività che prevedano la vendita o la commercializzazione di prodotti, né per attività che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione.
4. Tutte le concessioni sono di regola soggette al pagamento del canone stabilito per la tipologia di spazio individuato, di cui al successivo art. 5).
5. Sono escluse dal pagamento le concessioni a:
 - a) gruppi consiliari, secondo quanto previsto al successivo art. 4);
 - b) enti ed istituzioni pubbliche per iniziative nell'ambito della propria attività istituzionale;
 - c) settori/uffici comunali per iniziative promosse o sostenute dall'amministrazione comunale, previa richiesta del settore/ufficio interessato all'assessorato alla Partecipazione – ufficio Decentramento.
6. Le domande di concessione in via temporanea devono essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell'attività prevista o dal capo gruppo in Consiglio comunale, utilizzando il modulo predisposto e presentate agli uffici della sede interessata, almeno venti giorni prima della data richiesta. L'ufficio decentramento provvede al rilascio dell'autorizzazione almeno tre giorni prima della data prevista.
7. Il richiedente o soggetto dallo stesso incaricato è tenuto a prendere in consegna le chiavi per accedere ai locali concessi, presso la segreteria della sede decentrata competente in orario d'ufficio, previo accordo con la stessa. La restituzione deve avvenire non oltre il giorno successivo all'utilizzo del locale. Non è consentita la cessione delle chiavi ad altri né la loro riproduzione che potrà essere autorizzata, a cura e spese del concessionario, in caso di utilizzo ripetuto e programmato. L'uso dei locali è limitato agli scopi e alle attività indicati nella richiesta.

Art. 3 – Concessioni in via continuativa

1. Per concessione in via continuativa si intende l'autorizzazione all'uso di uno spazio prestabilito per un numero superiore a 11 utilizzi, richiesti con unica istanza, da parte dei soggetti previsti all'art. 1), punto 1.
2. Le concessioni possono riguardare:
 - 1) l'utilizzo esclusivo dello spazio;
 - 2) l'utilizzo condiviso settimanale, bi-trisettimanale, bimensile o mensile.
3. Tutte le concessioni sono di regola soggette al pagamento del canone stabilito per la tipologia di spazio e per la modalità di utilizzo richiesto, di cui al successivo art. 5), eccetto per quanto riguarda le istituzioni pubbliche per lo svolgimento di proprie attività istituzionali, per le quali l'utilizzo è gratuito.
4. Non sono previste concessioni per iniziative a carattere religioso.
5. Il canone stabilito può essere soggetto a riduzioni, fino ad un massimo del 100% dell'importo annuale, per:
 - a) lavori di manutenzione allo spazio concesso in utilizzo o ad altri spazi della zona di interesse pubblico, quantificati con specifici preventivi di spesa per materiali o relativi alle ore di lavoro ritenute necessarie, anche se svolte da volontari;
 - b) per gruppi di auto mutuo aiuto;
 - c) attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, educativo, sportivo, di protezione civile e di intrattenimento, che rientrano negli scopi del soggetto richiedente, che risultano di interesse dell'amministrazione comunale, volti a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini nei quartieri anche con piccoli servizi d'interesse collettivo dichiarati contestualmente alla richiesta di utilizzo dei locali e di riduzione/esenzione del canone. Le proposte attività delle associazioni dovranno essere dettagliatamente descritte e quantificate, entro la fine dell'anno precedente a quello in cui sono previsti i lavori o le attività, per consentire all'amministrazione di valutare la congruità ed il proprio interesse per le proposte, nonché per definire l'eventuale ammontare dell'importo da riconoscere ai fini dell'abbattimento del canone annuo.
6. Le concessioni degli spazi hanno durata massima biennale, eventualmente prorogabili di un ulteriore anno, se in regola con il versamento del canone, salvo revoca motivata da parte dell'amministrazione o disdetta da parte del concessionario, con comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza.
7. Le domande di concessione in via continuativa devono essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell'attività prevista.
8. Le domande di concessione in via continuativa devono essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell'attività prevista, utilizzando il modulo predisposto a presentare agli uffici della sede interessata, almeno venti giorni prima della data richiesta.

Art. 4 - Concessioni di spazi a gruppi consiliari comunali

1. Come previsto dalla delibera 149/51172 del 05.07.2013, l'uso degli spazi delle sedi decentrate delle ex circoscrizioni da parte dei Gruppi presenti in Consiglio comunale è disciplinato come segue:
 - 1) l'utilizzo da parte dei Gruppi consiliari, nel corso del mandato amministrativo, è previsto solo in via temporanea, previa verifica della disponibilità degli spazi richiesti;
 - 2) l'utilizzo è previsto a titolo non oneroso per lo svolgimento di proprie attività di informazione, di incontro con la cittadinanza, di incontro con consiglieri comunali ed altri soggetti, e/o per la trattazione di proposte e di argomenti all'ordine del giorno nell'agenda comunale;
 - 3) le riunioni devono essere previste, per quanto possibile, nei giorni e orari di apertura degli uffici comunali decentrati;
 - 4) la domanda di utilizzo temporanea deve essere sottoscritta dal capo gruppo in Consiglio comunale, utilizzando il modulo predisposto, con esenzione dall'imposta di bollo e presentata, anche via e-

mail, agli uffici della sede interessata, almeno cinque giorni prima della data prevista. L'ufficio partecipazione provvede al rilascio del nulla osta tramite proprio personale;

- 5) gli utilizzi a titolo non oneroso possono essere al massimo quindici nell'arco dell'anno, per ogni sede decentrata, ad esclusione della 1, in cui non vi sono spazi di competenza per tale uso. Le richieste eccedenti sono autorizzate previo versamento del canone previsto per la tipologia di spazio scelto.

Art. 5 – Canoni di concessione

1. La Giunta comunale stabilisce gli importi dei canoni per le concessioni in via temporanea o continuativa, con validità biennale e con riferimento all'anno solare, da applicare ai soggetti richiedenti di cui all'art. 1, secondo le tipologie di spazi ed utilizzo richiesti.
2. Il canone è comprensivo di iva e di una quota forfettaria per spese di funzionamento.
3. Il versamento del canone avviene:
 - a) per concessioni in via temporanea, a mezzo bonifico bancario, con i tempi e le modalità indicati dagli uffici delle sedi decentrate. Copia dell'attestazione del versamento deve tempestivamente pervenire alla segreteria della sede decentrata competente. L'utilizzo dei locali è consentito subordinatamente al versamento dell'importo richiesto.
 - b) per concessioni in via continuativa, a mezzo bonifico bancario intestato al Comune di Vicenza, entro il primo trimestre dell'anno solare a cui si riferisce la concessione.

Art. 6 – Valutazione delle domande di concessione

1. La concessione richiesta è accordata previa istruttoria espletata dagli uffici competenti che al termine dell'iter di valutazione provvedono a comunicare al richiedente l'esito dell'istanza.
2. Nel caso di richieste multiple o coincidenti per data di utilizzo e locali prescelti, si procederà attribuendo priorità alle iniziative promosse o patrociniate dal Comune e, successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.
3. Le concessioni spettano al direttore del settore competente per la gestione delle ex circoscrizioni, previa valutazione delle eventuali richieste di riduzione del canone secondo quanto previsto all'art. 3, punto 5, in caso di richieste di concessione in via continuativa.
4. A richiesta dell'Amministrazione comunale, il proponente dovrà produrre ogni chiarimento o indicazione atta a meglio individuare le finalità e gli scopi dell'attività per cui è richiesta la concessione degli spazi o la riduzione del canone.

Art. 8 – Responsabilità e obblighi del concessionario

1. I locali ad uso temporaneo o continuativo vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano e devono essere usati dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale. Il richiedente risponde direttamente dei danni che dovessero verificarsi ad essi e ai terzi durante o a causa dell'attività svolta. In caso di inadempienza a quanto sopra previsto indicato, provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese relative al concessionario.
2. Dal momento della consegna delle chiavi di accesso ai locali richiesti, i richiedenti sollevano l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'improprio utilizzo dei locali e dei relativi arredi ivi presenti.
3. L'amministrazione comunale può revocare la concessione d'uso nel caso dovessero venire meno i presupposti per i quali è stata accordata la concessione stessa o per mancato versamento del canone previsto. Inoltre, essa si riserva il diritto, per cause di forza maggiore, di impedimenti imprevedibili e di inderogabili necessità di carattere pubblico o d'urgenza, di revocare la concessione temporanea degli spazi assegnati, con comunicazione preventiva di almeno 24 ore. Per i suddetti casi di forza maggiore

l'Amministrazione comunale provvederà a concordare un nuovo utilizzo o a rimborsare quanto versato dal concessionario.

Art. 9 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti criteri per la concessione in via temporanea o continuativa di locali presso le sedi decentrate delle ex circoscrizioni e di locali di loro competenza si rinvia alle norme di legge applicabili in materia.